PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL "I° STRALCIO DEL PROLUNGAMENTO DI 100 M DEL MOLO VII" DEL PORTO DI TRIESTE. CIG 904772962A – CUP H91B15001000007

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA

La società Trieste Marine Terminal S.p.A., con sede in Punto Franco Nuovo Molo VII ("**TMT**" o anche "**Stazione appaltante**") ha ricevuto in concessione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale ("**AdSPMAO**" già Autorità Portuale di Trieste) la temporanea occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi, della superficie complessiva in pianta di mq 328.677, costituenti il terminal contenitori del Molo VII del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, giusto Atto di Concessione (la "**Concessione**") dell'1 dicembre 2015, e relativo Atto Suppletivo dell'8 marzo 2017(N3/2017 Reg. e N. 4555 Rep.), per una superficie ulteriore di mq 34.831.

La Concessione è stata rilasciata ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione e dell'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ha come oggetto la gestione e la realizzazione delle opere di ampliamento e di potenziamento del Terminal contenitori del Porto di Trieste.

Ai sensi dell'art. 2 della Concessione TMT si è impegnata a realizzare direttamente e con fondi privati le opere di Allungamento e Ammodernamento del Molo VII, rappresentate nei documenti progettuali allegati all'istanza di concessione (di seguito "**Programma di Interventi**"). A tal fine il primo degli interventi che TMT intende realizzare è il prolungamento di 100 m del I stralcio del Molo VII ed è finalizzato a portare la banchina operativa dagli attuali 770 m a circa 870 m (l'**Opera**").

La selezione dell'esecutore da parte di TMT è soggetta sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, all'applicazione delle previsioni del D.lgs. n. 50/2016 ("**Codice dei Contratti Pubblici**", di seguito anche "**Codice**").

TMT pertanto intende indire una procedura ristretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120, in combinato disposto con l'art. 61 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione del "I° stralcio del Prolungamento di 100 m del Molo VII" del Porto di Trieste (la "**Procedura**" o la "**Gara**").

Il presente disciplinare (il "**Disciplinare**"), allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme di partecipazione e preselezione delle imprese che saranno ammesse a presentare offerta con successiva lettera di invito, fermo restando che la presentazione della domanda di partecipazione non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico in capo a TMT, che non assume alcun vincolo, né attribuisce agli operatori partecipanti alla prima fase alcun diritto in ordine al successivo ed eventuale invito a presentare offerta, restando inteso che la Stazione appallante potrà sempre valutare di annullare, sospendere, revocare o modificare la presente procedura.

1. STAZIONE APPALTANTE E PROCEDURA DI GESTIONE DELLA GARA

1.1 Stazione appaltante

Trieste Marine Terminal S.p.A.
P.IVA 01000380327
Indirizzo Postale: Punto Franco Nuovo Molo VII - 34123 – Trieste
Persona di contatto: Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro
E-mail: trieste-marine-terminal@pec.it
Tel. 040 18 6444 - Fax: 040 3186445

Sito internet: www.trieste-marine-terminal.com

1.2 Luogo di esecuzione dei lavori
Molo VII del Porto di Trieste [codice NUTS ITH44]
CIG: **904772962A**

1.3 Il Responsabile Unico del Procedimento ("**RUP**"), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro.
Tel. +39 040318644
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): trieste-marine-terminal@pec.it

1.4 Fasi della procedura
In considerazione della scelta di procedere all'affidamento mediante procedura ristretta ex art. 61 del Codice, quest'ultima si svolgerà in **due fasi**:

a. "***Fase di prequalifica e di ammissione dei concorrenti***", in cui gli interessati invieranno la domanda di partecipazione e i relativi allegati secondo quanto indicato nel prosieguo del presente Disciplinare. In questa fase, finalizzata all'ammissione e alla selezione dei concorrenti, TMT verificherà il possesso e la regolarità, in capo agli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione (l'"**Operatore**" o gli "**Operatori**"), dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico organizzativo, previsti nel presente Disciplinare. È prevista altresì una selezione degli Operatori risultati idonei, ai sensi dell'art. 91 del Codice, secondo quanto specificato all'art. 11 del presente Disciplinare (di seguito "**Fase 1**");

b. "***Fase di selezione e di aggiudicazione***", in cui gli Operatori ammessi e selezionati all'esito della Fase 1 (il "Concorrente" o i "Concorrenti") saranno invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella Lettera di invito (la "**Lettera di invito**"), secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati. Tale fase è finalizzata dunque all'acquisizione delle offerte dei Concorrenti e all'aggiudicazione della Gara (di seguito "**Fase 2**").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI CONUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara (la "**Documentazione di Gara**") della Fase 1 comprende:
1. il Bando di gara;
2. il Disciplinare di prequalifica con i relativi allegati;
3. il Protocollo di *"Intesa per la Legalità per l'Ammodernamento e l'Allungamento del Molo VII nel Porto di Trieste",* sottoscritto in data 29 luglio 2019 dalla Prefettura di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e la Società Trieste Marine Terminal S.p.A., la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Il progetto Definitivo (di seguito il "**Progetto**"), completo del relativo capitolato speciale d'appalto (di seguito il "**CSA**") e dello schema di contratto (di seguito lo "**Schema di Contratto**"), unitamente all'ulteriore documentazione ritenuta utile per la formulazione delle offerte, saranno resi disponibili in allegato alla Lettera di invito agli Operatori selezionati al termine della Fase 1.

La documentazione di gara da scaricare e compilare è disponibile sul sito internet **www.trieste-marine-terminal.com/it/sezione-appalti**

2.2. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare al RUP all'indirizzo PEC: **trieste-marine-terminal@pec.it almeno dieci giorni prima** della scadenza del

termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione e, quindi, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno **08/02/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno quattro giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione in forma anonima, sul sito internet https://www.trieste-marine-terminal.com/it/sezione-appalti nell'apposita sezione relativa alla Procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la Stazione appaltante provvederà ad acquisire la risposta dal RUP nei tempi occorrenti.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, gli Operatori sono tenuti a indicare nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai sensi del precedente periodo tramite PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC inserito o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamento temporanei ("**RTI**") GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente Procedura partendo dal Progetto Definitivo che sarà posto a base di gara da TMT ed inviato agli Operatori selezionati nella Fase 2, ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione del ***"I° stralcio del Prolungamento di 100 m del Molo VII" del Porto di Trieste"***.
Il prolungamento sarà realizzato mediante un impalcato a giorno su pali trivellati di grande diametro, su cui poggia un graticcio di travi principali e secondarie, tutte prefabbricate e precompresse, completato da un getto di soletta in opera reso collaborante con le travi.

Sono dunque compresi nell'appalto integrato:

1. la redazione, prima dell'esecuzione dei lavori di cui al successivo punto 2), della progettazione esecutiva, compresi i relativi particolari costruttivi, da redigere in conformità al Progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante. La progettazione esecutiva sarà approvata da parte della medesima Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori;

2. l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e prestazionali previste nel Progetto Esecutivo e dai relativi allegati.

I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare né interrompere in alcuna maniera l'operatività portuale generale.
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le opere riferite ai servizi di ingegneria e a i lavori in questione, ricadenti nei settori speciali, sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale, sia, quindi, per la logica connessione progettuale ed esecutiva tra esse. Da ciò discende l'opportunità che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze sia tra le varie attività dell'intervento in questione, tanto dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori, che tra le stesse e le attività normalmente svolte nella zona del Porto di Trieste interessato

4. IMPORTO DELL'APPALTO, CATEGORIE DI LAVORI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma lettere ddddd) del D.Lgs. 50/2016.
L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 33.387.887,73** (euro trentatremilionitrecentottantasettemilaottocentottantasette/73), di cui **€ 567.364,49** (euro cinquecentosessantasettemilatrecentosessantaquattro/49) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre **€ 34.039,31** (euro trentaquattromilatrentanove/31) per oneri aggiuntivi della sicurezza anti Covid 19 non soggetti a ribasso.
L'importo a base di gara, Iva, oneri per la sicurezza e contributi previdenziali esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 32.786.483,93** (euro trentaduemilionisettecentottantaseimilaquattrocentottantatre/93) di cui:
- € 32.469.852,91 (euro trentaduemilioniquattrocentosessantanovemilaottocentocinquantadue/91) quale importo dei Lavori,
- € 316.631,02 (euro trecentosedicimilaseicentotrentuno/02) per la progettazione esecutiva.
Per determinare l'importo a base d'asta sono stati individuati costi della manodopera per una somma complessiva pari ammonta ad € **3.007.507,65** (euro tremiolionisettemilacinquecentosette/65), come dettagliati in apposito elaborato di progetto.

4.1 Categorie di lavori

Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 e in conformità all'allegato "A" l'Opera si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza (%)	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG 7	VIII	19.031.069,60	57,546	Prevalente	SI	SI
Opere strutturali speciali	OS21	VII	14.040.187,11	42,454	Scorporabile	SI	SI

N.B. 1:
Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali

N.B. 2:
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336;

TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94), la scorporabile appartenente alla Categoria OS21 – cl. VII, rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10% di quello complessivo o a 150.000 euro, non può essere eseguita direttamente dal concorrente qualificato nella sola Categoria prevalente con classifica corrispondente all'importo totale dei lavori, ma può essere subappaltata per l'intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. subappalto "qualificante" o "necessario").

N.B. 3:
Gli Operatori beneficiano dell'incremento della classifica di qualificazione ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

4.2 Categorie per la progettazione

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L'importo suddetto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (in seguito: D.M. 17.6.2016).
La prestazione principale è quella relativa alle opere della categoria IDRAULICA D.01.
Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato della prestazione e del relativo corrispettivo.

ID. Opere	Categoria Opera	Corrispondenza L. 143/49 e D.M. 18/11/1971		Valore Opera (incluso oneri sic.)	Grado di complessità (G)	Compenso per progettazione esecutiva incluse spese
D.01	Idraulica	VII/c	III	€ 19.031.069,60	0,65	€ 117.196,60
S.05	Strutture	IX/b IX/c	III	€ 14.040.187,11	1,05	€ 199.434,40

Il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa ed invariabile.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

5. DURATA DELL'APPALTO INTEGRATO

5.1 Termini di redazione della progettazione

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **586** (cinquecentottantasei) giorni, secondo le seguenti indicazioni:

a) Progettazione esecutiva: **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di invio dell'ordine

di servizio della Stazione appaltante;

b) Esecuzione dei lavori: **526** (cinquecentoventisei) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), dl Semplificazioni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice che dovranno associare ovvero indicare, ai sensi dei paragrafi seguenti, il soggetto incaricato delle attività di progettazione di cui all'art. 46 del medesimo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati.

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

L'operatore che intende partecipare alla presente procedura, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010, per le parti applicabili, nonché del DM 248/2016, deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nella categoria e classifica sopra riportata.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto dell'art. 59 comma 1-bis del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, l'Operatore potrà partecipare in una delle seguenti modalità:

IPOTESI A) possesso della **qualificazione SOA per la categoria OG7 in classifica VIII e OS21 in classifica VII per prestazione di progettazione e costruzioni**, oltre al possesso dei requisiti speciali, *ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016* ed indicati al punto 8.2 B) del presente disciplinare da parte del proprio staff tecnico interno;

ovvero:

IPOTESI B) possesso della **qualificazione SOA per categoria OG7 in classifica VIII e OS21 in classifica VII per sola costruzione**, oppure possesso della qualificazione SOA OG 7 cl. VIII e OS21 c. VII per prestazione di progettazione e costruzioni, ma carente dei requisiti speciali, ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.lgs. n. 50/2016 da parte del proprio staff tecnico ed indicati nel presente disciplinare di gara al punto 8.2 B), attraverso:

I. **B1**: professionisti esterni di cui all' art. 46 del D.lgs. 50/2016, **indicati**.
II. **B2**: professionisti esterni di cui all' art. 46 del D.lgs. 50/2016, **associati**

N.B. 1
I professionisti interni od esterni - associati od individuati - devono essere in possesso, pena esclusione, della capacità tecnica-professionale di cui al punto 8.2 B) del presente disciplinare.

6.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL'ESECUTORE DELL'OPERA

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice comma 2 lett. a), b) c), d), e) f) g),

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e del D.M. 154 del 22.08.2017.

È vietato:

- agli Operatori di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- All'Operatore che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- All'Operatore che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:

- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

I raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016:

- il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lett. d) dell'art. 45 c. 2 del D. Lgs 50/2016 può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di soggetti può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL PROGETTISTA

L'Operatore sprovvisto dell'attestazione SOA per le prestazioni di progettazione, ovvero in possesso di attestazione SOA anche per le attività di progettazione ma carente dei requisiti specifici ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 indicati al punto 8.2 B) da parte del proprio staff tecnico, ovvero pur in possesso dei requisiti integrali richiesti per la progettazione, che non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura individuando od associando, a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.M. 154 del 22.08.2017, ed in particolare i prestatori di servizi di ingegneria:

I. i professionisti singoli;
II. i professionisti associati;
III. le società tra professionisti di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 46 del Codice;
IV. le società di ingegneria di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 46 del Codice;
V. i consorzi;
VI. i GEIE:
VII. raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e architettura;
VIII. le società di professionisti;
IX. le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico –economica o studi di impatto ambientale;

In questo caso, il progettista associato/indicato dall'operatore esecutore dell'opera, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti 8.1 e 8.2 del presente disciplinare di gara.

Il medesimo progettista non potrà essere associato od indicato da più di un Operatore economico partecipante, **pena l'esclusione** di tutti gli operatori economici coinvolti.

Si precisa che non possono concorrere all'affidamenti dell'Appalto, né assumere il ruolo di progettisti, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di "*Intesa per la Legalità per l'Ammodernamento e l'Allungamento del Molo VII nel Porto di Trieste",* sottoscritta il 29 luglio 2019 tra la Prefettura di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e TMT S.p.A., **costituisce causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In fase di presentazione della domanda di partecipazione i suindicati requisiti saranno dichiarati dagli Operatori mediante la compilazione del DGUE. Per la comprova dei requisiti medesima si applicherà invece quanto previsto dall'art. 86 del Codice e dai relativi allegati.

N.B. 1 Sono escluse le società di professionisti e società di ingegneria concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M 263/016.

N.B. 2 Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità della domanda di partecipazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice

8.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori al fine di partecipare alla presente procedura, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, a richiesta della Stazione Appaltante, in sede di verifica dei requisiti ex art. 83 comma 7 ed art. 86 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016)

Gli Operatori, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, devono essere **iscritti nel pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, fornendo l'indicazione del numero e della località di iscrizione per le attività corrispondente a quella di contratto.

L'Operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I prestatori del servizio di progettazione, sia interni, ovvero appartenenti allo staff tecnico dell'Operatore che esterni, indicati od associati dall'Operatore, devono dichiarare la iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico: Ingegneria sezione A.

L'Operatore indica, nell' Allegato C", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

8.1.1 Per i liberi professionisti (persone fisiche) sono richiesti i seguenti requisiti:
1) Laurea in ingegneria quinquennale vecchio ordinamento conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 rilasciata dalle facoltà di Ingegneria ovvero laurea nuovo ordinamento magistrale DM 270/2004 o specialistica DM 509/1999 rilasciata dalle facoltà di Ingegneria;

2) Abilitazione professionale: Titolo di abilitazione allo svolgimento della professione di ingegnere;

3) Iscrizione al relativo albo professionale: Albo professionale degli ingegneri - Sezione A;

4) Qualora il professionista singolo sia un dipendente pubblico dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza specificamente riferita alla presente procedura di gara.

8.1.2 Per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente raggruppati sono richiesti i seguenti requisiti:
1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 8.1.1;

2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;

3) Organigramma con le rispettive competenze;

4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

8.1.3 per le società di ingegneria e le società di professionisti sono richiesti i seguenti requisiti:
1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 8.1.1;

2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;

3) organigramma con le rispettive competenze;

4) possesso requisiti art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (soc. di ingegneria) o, in alternativa, art. 2 (soc. professionali) del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

5) Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;

6) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

8.1.4 per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovrà essere garantita:
1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 8.1.1;

2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;

3) possesso requisiti nei termini di cui all'art. 46, c. 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

4) nel caso di società di ingegneria appartenenti ai consorzi stabili dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico, il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;

5) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

Il professionista o, nel caso di soggetti raggruppati almeno un componente del raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D. Lgs. n.81/2008, ed in particolare l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all'uopo autorizzati.

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione trova applicazione l'art. 86 del Codice. I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

È fatto divieto **a pena di esclusione**:

a) agli Operatori, di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b) ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

A) DELL'ESECUTORE DEI LAVORI:

1) **Possesso** di **un'attestazione SOA** che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 (di seguito anche il "**Regolamento**"), tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del medesimo Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.1 e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG 7	VIII	19.031.069,60
Opere strutturali speciali	OS21	VII	14.040.187,11

La comprova del requisito è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

ATTENZIONE: gli operatori economici che eseguono le lavorazioni ricomprese nella categoria **OS21** cl VII, devono essere in **possesso** anche dei **requisiti di specializzazione** previsti dall'art. 3 del D.M. 10/11/2016, n. 248, ossia:

a) avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Le imprese in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OG 7, in classifica VIII e OS21, in classifica VII, per prestazioni di progettazione e costruzione **devono comunque possedere** e dimostrate **il possesso dei requisiti specifici richiesti al punto 8.2 B)** del presente disciplinare per lo svolgimento della progettazione esecutiva con il proprio staff interno di progettazione.

I requisiti minimi richiesti per la qualificazione al presente appalto sono posseduti dalle imprese attestate SOA in OG7 classifica VIII e OS21 in classifica VII per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista esterno raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 8.2.A.1), devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 8.2.A.1), devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola;
- I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento **di tipo misto**.

2) **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI **EN ISO 9001** nel settore relativo all'appalto in oggetto, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).

 Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Si precisa che:

- il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.

E' facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001 o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

3) Ai sensi dell'art. 84, comma 7, lett. a), del Codice, **cifra di affari in lavori** realizzati mediante attività diretta e indiretta, svolta nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad **€ 62.654.201,60** (euro sessantaduemilioniseicentocinquantaquattromiladuecentouno/60), pari a **due volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara. Tale requisito viene richiesto in considerazione della natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità.

La comprova del requisito è fornita nel modo che segue:

- per la cifra di affari in lavori, relativa ad **attività diretta**, mediante:

 a) dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per le Ditte individuali, le Società di persone, per i Consorzi di Cooperative, per i Consorzi tra Imprese Artigiane e per i Consorzi stabili. Se gli stessi Soggetti svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. e il Modello Unico dovranno essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività;

 b) bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, per le Società di capitale e le Società di Cooperative. Se le stesse Società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume d'affari nelle diverse attività, dovrà essere in aggiunta prodotta un'autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni.

- per la cifra di affari in lavori, relativa ad **attività indiretta**, mediante:

 c) bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e g) del Codice e delle Società fra Imprese riunite di cui l'Impresa fa parte (sempre che questi Soggetti abbiano fatturato direttamente al Committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte delle Imprese consorziate

Si precisa che:

- In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito del fatturato di cui al precedente punto 3) dovrà essere posseduto dalla mandataria - costituita dall'operatore che nel raggruppamento copre i requisiti della categoria prevalente o comunque che risulta mandatario del sub-raggruppamento orizzontale rivolto a coprire i requisiti di detta categoria prevalente - nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Per gli Operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/2010 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:
 a) almeno una referenza bancaria;
 b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
 c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
 a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
 d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:
 e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

In fase di presentazione della domanda di partecipazione i suindicati requisiti saranno dichiarati dai concorrenti mediante la compilazione della domanda di partecipazione e del DGUE. Per la comprova dei requisiti medesima si applicherà invece quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del Codice e dai relativi allegati.

B) DEI PROGETTISTI INTERNI DELLO STAFF TECNICO DELL'O.E. O ESTERNI INDICATI E/O ASSOCIATI DALL'O.E.:

Il professionista, interno od esterno (indicato od associato), tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura in appalto ed in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità (cfr. art. 83 del Codice e art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – deve possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti:

1) **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, **per un importo almeno pari al doppio dell'importo posto a base di gara per la progettazione**. Il requisito minimo è quindi pari ad almeno **€ 633.262,04** (euro seicentotrentatremiladuecentosessantadue/04).

 I documenti richiesti a dimostrazione del suddetto requisito, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:
 - Dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per i Liberi professionisti singoli o Associati (art. 46 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), le Società di

professionisti (art. 46 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) e per i Consorzi stabili di Società di professionisti (art. 46 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016). Se gli stessi soggetti svolgono servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. o il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che ripartisca il volume del fatturato globale fra le diverse attività.

- Bilanci annuali comprensivi della relativa nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito, per le Società di ingegneria e i Consorzi stabili tra Società di ingegneria. Se gli stessi soggetti svolgono servizi di ingegneria e architettura unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume del fatturato globale nelle diverse attività, dovrà essere in aggiunta prodotta un'autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico, Bilanci annuali) il periodo di riferimento (migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio) è quello degli ultimi 5 (cinque) bilanci, modelli e dichiarazioni effettivamente depositati e presentati alla data di pubblicazione del Bando.

2) aver espletato, nel decennio anteriore la data di pubblicazione del Bando di gara, **servizi** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo globale**, per ciascuna delle dette classi e categorie, nella misura indicata nella tabella sottostante pari a **due volte** volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Il concorrente dovrà pertanto dimostrare gli importi indicati nella terza colonna della tabella seguente:

Categoria	ID opere	Classi e categorie ex L. 143/1949	Importi prestazioni progettate da comprovare
IDRAULICA	D.01	VII/c	38.062.139,20
STRUTTURE	S.05	IX/b IX/c	28.080.374,22

I documenti richiesti a dimostrazione del suddetto requisito, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- certificati attestanti l'esecuzione delle prestazioni rilasciati dai Committenti;

oppure

- copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui sopra, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei medesimi servizi.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (certificati e contratti) il decennio di riferimento quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando.

3) **aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, due servizi (cd. "servizi di punta"), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale complessivo, non inferiore ad un valore pari a **0,8** (zero virgola otto) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che, in luogo dei due servizi, e possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Il concorrente dovrà pertanto dimostrare contratti di importo pari o superiore a quelli indicati nella quinta colonna della tabella seguente:

Categoria	ID Opere/categorie	Importo lavori	Coefficiente	Importo prestazioni progettate da comprovare
IDRAULICA	D.01	€ 19.031.069,60	0,8	15.224.855,68
STRUTTURE	S.05	€ 14.040.187,11		11.232.149,68

Si precisa che:

- per le categoria ID D.01 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- per le categoria ID S.05 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui sopra, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- Certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciate dai Committenti;
 oppure
- Copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui sopra, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei medesimi servizi.

Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Certificato/i e contratti) il decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando.

N.B. 1
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'Operatore Economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale e stata svolta la prestazione.

4) Disponibilità delle seguenti **unità minime** stimate per lo svolgimento dell'incarico paria a:
 - n. 1 ingegnere incaricato delle integrazioni fra le varie prestazioni specialistiche;
 - n. 1 ingegnere strutturista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione strutturale;
 - n. 1 ingegnere geotecnico, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione geotecnica;
 - n. 1 ingegnere impiantista, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali;
 - n. 1 professionista abilitato alla certificazione antincendio ai sensi della L. 818/84, D.lgs. 139/06 e D.M. 05/08/11

per un totale di n. **5** professionalità minime

N.B. 1

Si precisa che è possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per l'esecuzione dell'incarico più di un professionista, nel qual caso dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice.

N.B. 2

I professionisti persone fisiche impiegati per lo svolgimento delle prestazioni possono intrattenere con il progettista esterno, indicato o associato, esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente dell'associazione temporanea di professionisti;
- componente dell'associazione tra professionisti;
- professionista in organico alla struttura del progettista indicato o associato, con STATUS di dipendente oppure di socio attivo o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del medesimo una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione idonea ad attestare il collegamento con l'operatore economico offerente delle predette unità.

I consorzi di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), e f), e le reti di esercenti la professione di cui all'articolo 12 della legge 22/05/2017 n 81, del Codice:

- devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE:

- si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei di cui alla lett. e) dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs 50/2016:

- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- in caso di **raggruppamenti verticali o consorzi** ogni Operatore deve possedere i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria di lavori principale.
- è da considerare un raggruppamento **misto** un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classi o categorie la dimostrazione dei requisiti avvenga mediante un sub-raggruppamento orizzontale.
- nel **raggruppamento misto** si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
- per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1, lett. a) e f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263 per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo Decreto devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lett. a) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), possono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale attraverso le proprie consorziate, così come stabilito dalle Linee Guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
- secondo le linee n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

N.B. 3

I requisiti di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) del punto 8.2 devono essere posseduti dai professionisti esterni indicati e/o associati e dallo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione (Linea Guida A.N.AC. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" approvata con Delibera 973 del 14 settembre 2016).

9. AVVALIMENTO

Per l'espletamento del servizio di ingegneria e per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, non è ammesso l'avvalimento per la Categoria OS21.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda il servizio di ingegneria i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 8.1 o esperienze professionali pertinenti richiesti al punto 8.2, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, l'operatore economico potrà avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'Operatore e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di partecipazione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento **ATTENZIONE:** In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di motivata proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione dell'operatore** dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non** è **sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B. 1
Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo **DEVONO** soddisfare i requisiti prescritti dal precedente paragrafo 6, **AVVALENDOSI di altri soggetti**.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 come sarà precisato nella Lettera d'invito.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, il subappalto è consentito entro i limiti appresso specificati.

Si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto:

- si ritiene che, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse imprese e limitare in senso quantitativo il numero di imprese operanti in cantiere, le prestazioni oggetto di subappalto relative alla categoria OG7 non potranno superare il limite del 49,99% dell'importo della stessa categoria.
- le prestazioni oggetto di subappalto relative alla categoria OS21, in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, nonché in quanto da eseguirsi in luoghi che presentano difficoltà logistiche e particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali non potranno superare il limite del 50% dell'importo della stessa categoria.

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza (%)	Classificazione lavori	Subappaltabile	
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG 7	VIII	19.031.069,60	57,546	Prevalente	SI	Max 49,99%
Opere strutturali speciali	OS21	VII	14.040.187,11	42.454	Scorporabile	SI	Max 50%

Fatti salvi i limiti di cui sopra, il concorrente dovrà necessariamente chiare il subappalto delle lavorazioni "a qualificazione obbligatoria" per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario).

Si ricorda che con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

11. REQUISITI ULTERIORI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA FASE 2

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 3 e dall'art. 91 del Codice, TMT si riserva di procede all'invito alla Fase 2 di non più di **dieci operatori** economici, ove esistenti, che abbiano proposto la domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione previsti dagli articoli precedenti.

Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a dieci, TMT si riserva di invitare i dieci operatori economici individuati secondo i parametri sottoindicati.

Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a dieci, verranno selezionati ed invitati a presentare proposta tecnico-economica **i dieci operatori economici che abbiano svolto lavori analoghi di importo più elevato relativamente alla categoria prevalente**, rispetto a quelli oggetto dell'appalto, conclusi nel **triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando**, opportunamente dichiarati nell'**Allegato C,** comprovabili esclusivamente, in sede di verifica, tramite Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) redatti in data certa antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara.

Ove il numero degli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione alla procedura, sia inferiore o pari a dieci, si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano proposto la domanda di partecipazione e siano dotati dei requisiti di ammissione sopra elencati; sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura anche nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione ricevute sia pari ad uno.

L'elenco degli Operatori Economici ammessi sarà altresì pubblicato sul sito https://www.trieste-marine-terminal.com/it/sezione-appalti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, poiché la domanda di partecipazione non vale come certificazione delle competenze e/o delle esperienze in essa dichiarate.

12. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DEI RELATIVI ALLEGATI

La domanda di partecipazione e la documentazione prescritta dal Bando e dal Disciplinare sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire, a pena di esclusione all'indirizzo PEC trieste-marine-terminal@pec.it

ENTRO IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2022 ORE 13:00

Le domande tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'oggetto da riportare sulla PEC di cui sopra dovrà essere: "**PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DEL PORTO DI TRIESTE – CIG 904772962A – CUP: H91B15001000007"**

Si precisa che all'interno della documentazione inviata l'Operatore concorrente dovrà indicare la propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e fax e/o PEC per le comunicazioni. Nel caso di Operatori concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzio ordinario, Aggregazione di rete, GEIE) andranno altresì indicati espressamente i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali di tutti i singoli Operatori partecipanti, sia se questi sono già costituiti, sia se sono da costituirsi. Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso di dichiarazioni/documentazioni in lingua diversa, le stesse devono essere accompagnate da traduzioni asseverate.

A pena di esclusione, nessun dato riferito alla futura offerta tecnica ed economica deve essere riportato nei documenti inviati.

La documentazione inviata deve contenere:

- la **Domanda di partecipazione** sulla base del modello di cui all'**Allegato A**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore concorrente. Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di RTI, o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il RTI o consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 Nel caso di Operatore costituito da Aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 a) se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. ("DL 5/2009"), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (firma digitale) dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune;
 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del DL 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (firma digitale) dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno degli Operatori aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (firma digitale) dal legale rappresentante dell'Operatore aderente alla rete, che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del RTI da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
 Nella domanda di partecipazione l'Operatore dichiara: il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 7 e 8 del presente disciplinare; di conoscere e accettare, senza condizione alcuna, le norme pattizie di cui al Protocollo di "*Intesa per la Legalità per l'Ammodernamento e l'Allungamento del Molo VII nel*

Porto di Trieste", sottoscritto in data 29 luglio 2019 dalla Prefettura di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e la Società Trieste Marine Terminal S.p.A. pubblicato all'indirizzo internet pubblicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito web https: terminal.com/it/sezione-appalti; (**eventuale**) di volere ricorrere al subappalto "necessario" o "qualificante" e, dunque, di subappaltare ad impresa appositamente qualificata i lavori della Cat. OS21, cl. VII perché privo della corrispondente qualificazione, essendo comunque in possesso di una classifica della prevalente sufficientemente capiente;

- Il **DGUE** compilato sulla base del modello di cui all'**Allegato B**, secondo le relative istruzioni di compilazione, attestante il possesso dei requisiti generali e di capacità di cui ai precedenti articoli. In caso di operatori concorrenti in forma plurisoggettiva, deve essere resa da ognuno dei singoli componenti. Deve altresì essere compilato dai progettisti e dall'eventuale ausiliario;
- La **Dichiarazione,** redatta sulla base del modello di cui all'**Allegato C**, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 11 del presente Disciplinare, necessari per l'eventuale selezione dei concorrenti da invitare alla Fase 2.
- il **PASSOE:** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della **procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- **documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza di partecipazione** (salvo specifica esenzione per il singolo concorrente);
- (ove necessario) il contratto di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del Codice e la relativa documentazione.

L'eventuale invio dell'invito a presentare offerta interverrà con utilizzo della piattaforma informatica Portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia e Giulia (eappalti.regione.fvg.it), con indicazione delle modalità e del termine perentorio di trasmissione della proposta tecnico - economica.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della domanda di partecipazione, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna all'operatore un congruo termine - non superiore **10 (dieci)** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **3 (tre)** a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AVVIO FASE 2

Le domande di partecipazione alla procedura verranno esaminate ai fini della loro ammissibilità, in seduta riservata al fine di mantenere l'assoluto riserbo rispetto ai possibili concorrenti dal RUP, il quale selezionerà i soggetti che saranno invitati a presentare un'offerta.

Gli operatori che, a seguito della verifica della documentazione, anche dopo l'esercizio dell'eventuale soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, sono esclusi dalla fase successiva.

Il RUP procede alla redazione del relativo verbale, che dà atto delle eventuali esclusioni, nonché alle comunicazioni ai sensi di legge.

Una volta valutati i soggetti ammessi, in considerazione del fatto che - come anticipato - si è inteso ridurre il numero dei soggetti che saranno invitati a presentare l'offerta, nel caso di concorrenti "ammessi" in numero superiore a cinque (numero minimo), il RUP provvede - in una o più sedute – a predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e dei criteri di cui al suindicato punto 11.

A tal fine il RUP provvede a verificare quanto dichiarato dagli operatori sulla scorta della documentazione da questi prodotta a comprova e a redigere il relativo verbale conclusivo con l'indicazione dei soggetti da invitare alla Fase 2.

TMT provvederà poi ad inviare, ai sensi dell'art. 61 del Codice, la Lettera d'invito agli operatori utilmente collocati nella suddetta graduatoria, ossia i primi 10, se sussistono in tale numero operatori qualificati, fermo restando il numero minimo fissato. La Lettera di Invito conterrà tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle offerte (di cui si riportano di seguito soltanto alcune informazioni essenziali), ivi inclusi gli obblighi relativi alle garanzie e alle assicurazioni che dovranno essere presentate dagli offerenti, ad integrazione della documentazione amministrativa presentata nella Fase 1.

Resta tuttavia inteso che TMT si riserva la facoltà di procedere anche nel caso di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

15 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (FASE 2)

Con la Lettera di Invito, i soggetti selezionati ai sensi del precedente articolo, saranno invitati a presentare le relative offerte entro e non oltre 60 giorni dalla data di invio della Lettera medesima.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (FASE 2)

L'aggiudicazione della gara, all'esito della Fase 2, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA ECONOMICA 30/100

OFFERTA TECNICA 70/100

La definizione dei sotto criteri di valutazione e dei relativi pesi e sotto-pesi sarà indicata nella Lettera di Invito. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con le modalità definite dettagliatamente nella Lettera di Invito.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti proponenti verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018 nonché in conformità del Regolamento n. 2016/679/UE ("GDPR") esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della presente procedura.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che per la partecipazione alla futura procedura richiesta, agli operatori economici invitati verrà richiesta idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e in caso di aggiudicazione verrà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice con le modalità descritte nella Lettera di Invito.

19. PUBBLICITA' LEGALE

Il presente Disciplinare, unitamente agli allegati, viene pubblicato anche sul portale www.trieste-marine-terminal.com/it/sezione-appalti, per 30 giorni consecutivi.

20. NORME DI CHIUSURA

TMT si riserva di apportare al presente documento le modificazioni, correzioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie. Resta pertanto inteso che l'offerta finale del concorrente dovrà essere presentata sulla base dei documenti che verranno allegati alla Lettera d'Invito.
Il presente disciplinare di gara non impegna in alcun modo TMT S.p.A., che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione dell'appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti di TMT S.p.A. stessa.
Per tutto quanto non previsto si rinvia al Codice e al Regolamento, per quanto applicabile.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite alla competenza esclusiva del T.A.R. Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATI E FAC SIMILI

Allegato A – Domanda di partecipazione
Allegato B – DGUE
Allegato C – Dichiarazione di cui al punto 11 del presente Disciplinare di prequalifica.